

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

- FONCOOP "Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative", con sede legale in Roma, Via Treviso n. 31, (C.F. 97246820589), rappresentata da Marco Menni, nato a Brescia, il 10/11/1965, (C.F.MNNMRC65S10B157A), nella Sua qualità di Presidente;

("Ente affidante" o "Fondo")

e

....., con sede in, Codice Fiscale e/o Partita IVA, rappresentata da nato/a a il .././.... C.F., nella sua qualità di legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma.....
("attuatore").

Premesso

1. che Foncoop ha pubblicato l' _____ ;
2. che Foncoop ha pubblicato il Catalogo dell'offerta formativa sul proprio sito www.Foncoop.coop;
3. che il Piano presentato dal Soggetto attuatore e denominato Piano Formativo "....." è risultato ammesso al finanziamento per un totale di euro e che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della presente Convenzione per la realizzazione del suddetto piano;
4. che Foncoop ha attribuito al citato piano formativo, il seguente numero di protocollo "....", da intendersi quale codice di identificazione anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e che detto codice dovrà essere indicato dal Soggetto attuatore per qualsiasi comunicazione al Fondo;
5. che il Soggetto attuatore non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale oppure in stato di liquidazione per scioglimento volontario e che nei suoi riguardi non è in corso, alla data della stipula della presente Convenzione, alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. che il Soggetto attuatore è in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali e assistenziali dovuti ex lege;
7. che non sussistono a carico del legale rappresentante sentenze di condanna con sentenza definitiva per reati che incidono sulla moralità o affidabilità professionale e comunque per i reati elencati nell'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016;
8. che non sussistono circostanze impeditive all'erogazione del finanziamento ai sensi della vigente normativa antimafia.
9. che il Soggetto attuatore ha dichiarato di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per spese inerenti le attività oggetto della presente Convenzione;
10. che l'Avviso suddetto comprensivo degli allegati, il Manuale di Gestione attività finanziate da Foncoop ed i Manuali di inserimento dati dei piani formativi sono da considerarsi parte integrante della presente Convenzione.
11. che Foncoop ha provveduto alla registrazione e alle previste verifiche preliminarmente alla concessione dell'aiuto alle singole imprese beneficiarie del predetto piano formativo sul Registro Nazionale Aiuti istituito presso il MISE ai sensi del Decreto 31 maggio 2017 n. 15 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, e successive modifiche e integrazioni" e che a seguito di predetta registrazione sono stati attribuiti i codici CUP e COR come indicati in appendice 1; in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa è fatto obbligo di registrare

ogni variazione (rinunce totali o parziali e revoche) delle predette concessioni e/o subentro di nuove imprese beneficiarie a seguito di operazioni societarie che pertanto dovranno essere tempestivamente comunicate al Fondo dal soggetto attuatore;

12. nei confronti di tutti i soggetti, direttamente ed indirettamente, impegnati nell'esecuzione del presente piano formativo il Fondo ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso e dai relativi Allegati e che, pertanto, non ostano motivi alla sottoscrizione della presente Convenzione da parte del Fondo e del soggetto attuatore (in avanti congiuntamente indicate come "Parti");

- la Legge n. 388/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 150/2015 e ss. mm.;
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- lo Statuto ed i Regolamenti del Fondo;
- il Codice Etico;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001;
- l'Avviso e gli Allegati;
- gli atti della procedura.

Visti

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

* * *

Art. 1 – Premesse e allegati

1.1 Le premesse di cui sopra, il Piano formativo approvato (in avanti anche solo "Piano") e gli allegati, incluso l'Avviso e il Manuale di Gestione, di cui al punto 8 delle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si danno tra le Parti per noti, conosciuti ed accettati.

Art. 2 – Oggetto

2.1 Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare il piano denominato "....." nei modi, nei termini e con il rispetto delle condizioni indicate nell'Avviso e nei allegati, nonché in conformità al Piano medesimo.

Art. 3 – Avvio attività e durata del piano

3.1 Le Parti convengono che le attività previste nel Piano Formativo condiviso dovranno essere avviate nei termini previsti dal Manuale di Gestione e dall'Avviso e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte di Foncoop e dovranno concludersi entro e non oltre mesi 12 decorrenti dalla data di inizio dell'attività.

3.2 La presente Convenzione, debitamente sottoscritta dal Soggetto attuatore, sarà efficace dal momento della controfirma da parte di Foncoop, che provvederà tempestivamente a darne comunicazione al Soggetto attuatore mediante inserimento in piattaforma.

3.3 Fermo restando quanto previsto dall'Avviso in ordine alle modifiche soggettive dei soggetti attuatori del Piano, eventuali variazioni progettuali, compresa la richiesta di proroga, successive all'ammissione al finanziamento, saranno ammissibili esclusivamente laddove esse non incidano sugli obiettivi e sulla realizzazione delle azioni previste e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo,

dall'Avviso e dal Manuale di Gestione cui espressamente si rinvia. Tali richieste di variazione dovranno essere comunicate secondo le modalità stabilite dal Manuale di Gestione e dall'Avviso. Resta inteso che per tutte le variazioni non espressamente approvate dal Fondo, il Soggetto attuatore si assume la piena e totale responsabilità.

3.4. Si precisa sin d'ora che le variazioni progettuali in ogni caso, a prescindere delle valutazioni di merito, non potranno comportare modifiche onerose per il Fondo rispetto all'importo del contributo riconosciuto.

Articolo 4 – Importo del contributo

4.1 Foncoop concede un contributo massimo per la realizzazione del Piano Formativo Concordato oggetto della presente Convenzione pari ad euro, sulla base del dettaglio dei costi di cui al preventivo allegato al Piano approvato.

4.2 Le Parti convengono che l'importo effettivo del contributo verrà definitivamente determinato a consuntivo, a seguito della verifica del rendiconto finale delle spese sostenute come meglio specificato infra, sub art. 5.6, oltre che in seguito alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dall'Avviso e dal Manuale di Gestione.

4.3 Eventuali variazioni del preventivo approvato, fermo restando il limite massimo di cui al comma 4.1, potranno essere autorizzate dal Fondo con i limiti e le modalità previsti dal Manuale di Gestione e purché non compromettano la realizzazione del Piano Formativo in oggetto.

Art. 5 – Modalità di erogazione del contributo

5.1 Le Parti convengono che Foncoop non concederà alcun anticipo per lo svolgimento delle attività finanziate.

5.2 L'erogazione dei fondi avverrà nei limiti e con le modalità stabilite dal Manuale di Gestione e dall'Avviso.

5.3 Al fine di ottenere il saldo del contributo le Parti danno atto che la richiesta di saldo del contributo spettante al Soggetto attuatore, dovrà essere costituita da una autocertificazione del legale rappresentante ex D.P.R. n. 445/00 che attesti la veridicità della rendicontazione resa, e dalla documentazione amministrativa come richiesta dal Manuale di gestione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa a Foncoop con le modalità previste dal Manuale di Gestione. Al ricevimento ed accettazione della rendicontazione presentata, il Fondo provvederà a saldare il contributo riconosciuto entro 30 giorni.

5.4 Ai fini dell'erogazione della somma a saldo Foncoop si riserva, altresì, il diritto di richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni informative e documentali ed eventualmente la documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla gestione delle attività, nonché di effettuare controlli anche diretti presso la sede del Soggetto attuatore, titolare del contributo, previa comunicazione effettuata nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 17.

5.5 Le Parti assumono, a pena di nullità della presente Convenzione, tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, e a tale scopo il Soggetto attuatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente Piano Formativo Concordato è il seguente:

IBAN:

Soggetto abilitato ad operare sul c/c (Legale Rapp.te e/o soggetto munito di apposita delega):
.....

Il pagamento riporterà inoltre come causale l'estremo identificativo del Piano di cui al precedente punto 4 delle premesse. Le operazioni relative ai pagamenti compiute in modo difforme da quanto sopra disposto comporteranno la risoluzione di diritto della presente Convenzione a norma della richiamata legge n. 136/2010, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

5.6 Le Parti convengono che i crediti derivanti dalla presente Convenzione non potranno essere ceduti a terzi. L'impresa beneficiaria del piano avrà la facoltà di presentare delega all'incasso così come disciplinato nel Manuale di gestione.

5.7 Il venir meno, per qualsiasi motivo, del contributo da parte dell'INPS comporterà automaticamente la risoluzione della presente Convenzione e non darà diritto al Soggetto attuatore a far valere alcuna pretesa e/o aspettativa e/o diritto, né a richiedere risarcimenti e/o rimborsi e/o indennizzi di qualsivoglia titolo e natura.

Art. 6 – Obblighi del Soggetto attuatore

6.1 Il Soggetto attuatore, titolare del contributo, si impegna a svolgere integralmente le attività di cui alla presente Convenzione nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall'Avviso e dal Manuale di Gestione nonché a gestire tutte le varie fasi previste nel Piano di Formazione e nella documentazione allegata.

6.2 Il Soggetto attuatore svolgerà la propria attività in raccordo con Foncoop, anche per il tramite di un Referente di Piano.

6.3 Al fine di garantire il monitoraggio *in itinere* del Piano, il Soggetto attuatore dovrà tenere aggiornate le informazioni relative all'attuazione del Piano Formativo stesso con la tempistica indicata nel Manuale di Gestione in vigore al momento della sottoscrizione della presente Convenzione ed, in ogni caso, all'inizio delle attività. In ogni caso, la comunicazione dei dati di monitoraggio dovrà avvenire tramite inserimento sulla piattaforma del Fondo accessibile dal sito di Foncoop www.Foncoop.coop secondo quanto specificato nel Manuale di Gestione. Le informazioni aggiornate relative all'attuazione del Piano Formativo dovranno essere fornite comunque ogni qualvolta venga richiesto da Foncoop o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6.4 Per ciascuna impresa coinvolta e/o lavoratore in formazione si dovranno fornire i dati previsti dalle Linee Guida del sistema di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 aprile 2004 e s.m.i. riportate da Foncoop sul proprio sito www.Foncoop.coop. In caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio nei tempi e nelle modalità previste nel Manuale di Gestione, il Fondo, a suo insindacabile giudizio, valuterà le azioni da intraprendere nei confronti del Soggetto attuatore.

6.5 Il Soggetto attuatore è tenuto alla rendicontazione di tutte le spese sostenute, previste nel Piano approvato, secondo le prescrizioni impartite dal Manuale di Gestione e nel rispetto delle modalità indicate da Foncoop. La rendicontazione deve comprendere la documentazione attestante le proprie spese ammissibili sostenute, nonché quelle delle imprese beneficiarie della formazione, anche ai fini delle attività di controllo previste dalla disciplina degli aiuti di Stato di cui al successivo art. 8.

6.6 Nell'accettare il contributo il Soggetto attuatore si obbliga a sottoporsi ai controlli in itinere ed alle verifiche amministrative *ex post* che potranno essere disposte da Foncoop o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualsiasi momento e si obbliga, altresì, a mettere a disposizione la documentazione necessaria a garantire siffatti controlli. I controlli di Foncoop saranno eseguiti da personale da quest'ultimo direttamente incaricato, il quale dovrà redigere un rapporto ispettivo.

6.7 Qualora a seguito delle verifiche di cui al comma precedente dovessero emergere difformità e/o illeciti, Foncoop potrà applicare sanzioni a carico del Soggetto attuatore, compresa l'applicazione delle penali, il recesso e/o la risoluzione di cui al successivo art. 12. Tali sanzioni potranno comportare, inoltre, la revoca del contributo nell'ipotesi di controlli *in itinere* e/o l'esclusione dai futuri finanziamenti, nell'ipotesi di verifiche amministrative *ex post*. In tal caso, Foncoop potrà procedere nei termini di legge nei confronti del Soggetto attuatore al fine di recuperare le eventuali somme indebitamente percepite.

6.8 Il Soggetto attuatore è comunque unico responsabile, del corretto andamento e della corretta

esecuzione del Piano Formativo in oggetto e si obbliga a porre in essere tutte le azioni necessarie ad assicurarne il regolare svolgimento. Si obbliga, altresì, a conservare tutta la documentazione originale inerente al Piano per i 10 (dieci) anni successivi alla chiusura delle attività rendendola disponibile per gli eventuali controlli che potranno essere disposti direttamente dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6.9 Il Soggetto attuatore si obbliga altresì ad inserire in tutta la documentazione relativa al Piano Formativo il logo ufficiale di Foncoop avendo cura di aver contattato preventivamente l'Ufficio Comunicazione del Fondo per concordare le modalità di utilizzo del marchio. Ogni ulteriore e diversa utilizzazione del suddetto marchio resta esplicitamente esclusa, salvo esplicita autorizzazione da parte di Foncoop.

6.10 Il Soggetto attuatore si obbliga a tenere costantemente aggiornato Foncoop in merito ad ogni circostanza che possa avere influenza sullo svolgimento della presente Convenzione, compresa la tempestiva comunicazione dell'eventuale avvio di procedimenti riguardo lo stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale oppure lo stato di liquidazione per scioglimento volontario anche nel caso che tali procedimenti riguardino il soggetto beneficiario. Il Soggetto attuatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente a Foncoop ogni altra variazione che dovesse incidere sullo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, compresa la variazione del c/c dedicato e/o dei soggetti abilitati ad operarvi oltre che le modifiche soggettive conseguenti ad operazioni societarie (fusione, scissione, ecc.) che dovessero interessare il Soggetto attuatore e/o un'impresa beneficiaria. In siffatte ipotesi il Foncoop si riserva ogni più ampia azione a tutela del Fondo medesimo. Le predette comunicazioni, fatte in ossequio ai principi di trasparenza e di buona fede contrattuale, ai sensi del codice civile, nelle ipotesi ed alle condizioni tassativamente previste dall'Avviso e, in particolare, dall'art. 3 (*Presentatori e attuatori*) hanno l'ulteriore finalità di garantire l'eventuale continuità del piano.

6.11 Il Soggetto attuatore assume esplicitamente la garanzia del rispetto da parte dell'impresa/e beneficiaria/e del Piano Formativo dell'obbligo di rimanere aderente/i a Fon. Coop almeno per l'intero periodo di realizzazione del Piano Formativo in oggetto e sino alla data di rendicontazione delle attività, consapevole che ciò costituisce condizione *sine qua non* per la legittima erogazione del contributo di cui alla presente Convenzione. Nel caso di revoca dell'adesione da parte dell'impresa beneficiaria prima della presentazione della certificazione del rendiconto non sarà possibile procedere alla erogazione integrale del contributo richiesto dall'impresa beneficiaria e sarà ricalcolato il contributo ammissibile rapportato al solo periodo di permanenza dell'adesione.

6.12 Il soggetto attuatore preso atto del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Fondo si impegna nella realizzazione del piano oggetto della presente convenzione a rispettarne i principi.

.Art. 7 – Obblighi di Foncoop

7.1 Foncoop si impegna ad erogare il contributo in oggetto nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 5 nonché a cooperare in buona fede con il Soggetto attuatore ai fini dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella presente Convenzione e ad informare il Soggetto attuatore, con la massima tempestività, in ordine a qualsiasi evento che possa direttamente o indirettamente avere influenza sull'esecuzione del Piano Formativo Condiviso e sul rispetto dei requisiti e delle prescrizioni richieste.

Art. 8 – Regime degli aiuti di stato

8.1 L'impresa beneficiaria applica uno dei Regolamenti di cui ai seguenti punti, essendo in possesso dei requisiti da esso richiesti, secondo quanto previsto dal Regime di Aiuti: "Fondi

interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica, comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883.

8.2 Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del finanziamento opti per il regime previsto nel Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, il Soggetto Attuatore è responsabile della verifica dell'individuazione della percentuale massima di contributo applicabile alle imprese beneficiarie della formazione. Il Soggetto Attuatore è altresì responsabile che nel piano formativo non siano previste attività formative organizzate per conformare le imprese beneficiarie alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. L'opzione per il predetto Regolamento n. 651/2014 è esclusa, tra l'altro, per i finanziamenti in favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

8.3 Nel caso in cui l'impresa beneficiaria opti per il regime di aiuti "de minimis" previsto dall'Avviso (UE 2831/2023 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea "de minimis"; Regolamento UE 1408/2013 "de minimis" nel settore della produzione di prodotti agricoli; Regolamento UE 717/2014 "de minimis" nel settore pesca), il Soggetto Attuatore deve verificare che l'azienda rilasci nella dichiarazione di partecipazione al Piano l'attestazione che i contributi "de minimis" ad essa concessi durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, consentono l'applicazione del regolamento prescelto, tenendo conto che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate un'impresa unica. L'importo massimo potenziale "de minimis" indicato dall'azienda nella predetta dichiarazione, resa secondo quanto previsto dalla modulistica, o, in caso di subentro autorizzato nel Piano finanziato, secondo quanto previsto dal Manuale di Gestione, viene considerato per determinare se è stato raggiunto il massimale previsto dal regolamento e costituisce l'ammontare dell'aiuto "de minimis" concesso in caso di approvazione del Piano, che non può quindi essere superato a consuntivo. Il Soggetto Attuatore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste nei regolamenti prescelti dalle imprese beneficiarie, e in particolare della verifica del cumulo con altri aiuti "de minimis" o con aiuti di Stato, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

8.4 Le Parti concordemente rinviando, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, alle previsioni contenute al riguardo nelle relative statuizioni.

Art. 9 – Responsabilità

9.1 Il Soggetto attuatore è tenuto all'integrale risarcimento di ogni danno che dovesse derivare dalla violazione degli obblighi assunti con l'accettazione del contributo in oggetto e con la sottoscrizione della presente Convenzione o comunque di ogni danno derivante da negligenze, inesattezze e/o irregolarità e/o inadempimenti e/o illeciti nella realizzazione del Piano Formativo.

9.2 Il Soggetto attuatore assume inoltre responsabilità esclusiva, con espressa manleva di Foncoop, anche nei confronti dei terzi, per i danni di qualsiasi tipo, diretti ed indiretti, comunque connessi alla realizzazione del suddetto Piano.

9.3 Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a manlevare e, comunque, tenere indenne Foncoop da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare dall'utilizzo distorto dei fondi concessi.

9.4. Le previsioni di cui ai precedenti commi sub 1), 2) e 3) trovano applicazione anche nelle ipotesi di utilizzo di altri soggetti da parte del Soggetto attuatore, che comunque resta l'unico soggetto responsabile nei confronti del Fondo, al quale sono e restano estranei i richiamati rapporti contrattuali.

Art. 10 – Divieto di cessione

10.1 La presente Convenzione non potrà essere oggetto di cessione, neanche parziale, pena la risoluzione immediata della stessa.

Art. 11 – Modifica della convenzione

11.1 Il contenuto della presente Convenzione regola il rapporto tra le Parti nell'ambito del riconosciuto finanziamento in relazione al procedimento indetto con l'Avviso di cui in premessa. La presente Convenzione potrà essere modificata e/o integrata nei limiti e con le modalità stabilite dal Manuale di Gestione ed in ossequio a quanto previsto dall'Avviso medesimo.

11.2 I subentri delle imprese beneficiarie a seguito di operazioni societarie sono ammesse con le modalità e nei limiti stabiliti dal Manuale di Gestione e dall'Avviso. Non saranno, in ogni caso, ritenute ammissibili le sostituzioni delle imprese beneficiarie indicate nel Piano finanziato.

11.3 Resta inteso che le modifiche e/o le integrazioni non potranno riguardare le parti essenziali del Piano Formativo.

11.4 In caso di subentro da parte di nuovi soggetti la Convenzione è altresì sottoscritta per accettazione integrale da parte degli stessi; in difetto, l'attività non potrà essere iniziata e/o proseguita. La Convenzione previgente pertanto si intenderà decaduta *ipso iure* senza necessità di notificare alcun atto al titolare del Piano.

Art. 12 – Penali, recesso e risoluzione della convenzione

12.1 Le Parti convengono che in caso di ritardo e/o difformità e/o inesattezze e/o irregolarità e/o difformità da parte del Soggetto attuatore in ordine alla esecuzione di tutte o parte delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, Foncoop applicherà una penale pari al cinque per cento (5%) del contributo concesso, riservandosi – in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o del ritardo e/o della difformità – di imputare un ulteriore importo, a titolo di penale, calcolato in base al preventivo del Piano Formativo e correlato in base alla gravità dell'inadempimento e/o del ritardo e/o della difformità.

12.2. Le penali, di cui al precedente comma 1), saranno applicate anche nelle ipotesi di difformità riscontrate in sede di verifica in *itinere*.

12.3 Fermo restando quanto previsto al comma che precede, in caso di ritardi perduranti e/o reiterati ovvero di inadempienze gravi e/o, comunque, in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti, la presente Convenzione si risolverà di diritto con semplice comunicazione scritta da parte di Foncoop e conseguente revoca del contributo concesso nonché ripetizione degli importi eventualmente già erogati, salvo il risarcimento dei danni ed il diritto per Foncoop di esercitare l'esecuzione in danno. Fra le ipotesi di risoluzione automatica rientrano in particolare:

- a) l'aver reso informazioni false al Fondo, incidenti sull'esecuzione del Piano;
- b) l'aver proceduto in modifiche soggettive in assenza di autorizzazione espressa del Fondo, in violazione di quanto all'uopo stabilito dall'Avviso;
- c) l'aver compromesso l'esecuzione del Piano con conseguente violazione dei principi di parità di trattamento in relazione agli altri soggetti presentatori.

12.4 Fermo quanto sopra, resta comunque inteso che il mancato rispetto degli obblighi della

Convenzione e degli atti ad essa allegati e/o il venire meno dei requisiti ivi prescritti comporterà l'automatica revoca del finanziamento, ai sensi del successivo art. 13, con semplice comunicazione da parte di Foncoop e conseguente restituzione da parte del Soggetto attuatore di tutti gli importi già incamerati.

12.5 È in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso per giusta causa. Resta inteso che, in tutte le ipotesi sopra descritte, il Soggetto attuatore non potrà pretendere alcunché a titolo di onere, spese, indennizzi e/o risarcimenti di qualsivoglia natura. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto attuatore espressamente manleva il Fondo rispetto ad eventuali pretese o azioni correlate all'esercizio della facoltà di recesso.

12.6 Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento totale o parziale delle attività di cui alla presente Convenzione dovuto a cause di forza maggiore, intendendosi per cause di forza maggiore gli eventi e/o le circostanze che esorbitano dal controllo della parte interessata e non altrimenti evitabili secondo la diligenza richiesta nel caso di specie.

Art. 13 – Decadenza e revoca del contributo

13.1 Oltre a quanto previsto dal precedente art. 12, il Soggetto attuatore decadrà dal beneficio del contributo concesso qualora, durante lo svolgimento del piano formativo, venga accertato:

- a) che non abbia realizzato le attività oggetto della presente Convenzione con il beneficiario indicato in sede di domanda di contributo, così come poi ammessa;
- b) che non sia in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi, nel caso di DURC non regolare;
- c) che risulti essere avviata una procedura concorsuale riferita al soggetto attuatore o al soggetto beneficiario, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e a condizione che sia intervenuto il provvedimento di omologa da parte della competente Autorità giudiziaria;
- d) il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio nei tempi e nelle modalità previste nel Manuale di Gestione;
- e) il venir meno o l'insussistenza di altri vincoli o requisiti richiesti dalla presente Convenzione e dagli allegati nonché dalle normative vigenti in materia.

13.2 In caso di revoca, il Soggetto attuatore è tenuto a restituire, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca del contributo concesso, l'importo percepito su cui graverà l'interesse legale in vigore e maturato dalla data di erogazione del contributo sino a quello di avvenuto rimborso.

13.3 Resta inteso che nei casi di decadenza e/o revoca del contributo, al Soggetto attuatore potrà essere fatto divieto da parte del Fondo di presentare successive domande di contributi fino ad un anno successivo all'intervenuta revoca, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, avendo riguardo dell'entità dell'inadempimento. In tal caso, le domande presentate saranno considerate non ammissibili.

Art. 14 – Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza

14.1 Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati, ai fini della loro tutela e protezione e al fine di garantire i diritti degli interessati. Le parti si dichiarano adeguatamente informate in merito al trattamento da queste svolto.

14.2 Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziali e riservate tutte le informazioni relative alla presente Convenzione o ai contenuti della stessa, nonché qualsiasi altra informazione inerente la stipula della Convenzione, salvo che sia resa nota a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti, ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

14.3 Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui al presente articolo manterranno la loro efficacia anche per i 2 (due) anni successivi alla cessazione, per qualunque motivo, degli effetti della

presente Convenzione.

Art. 15 – Accesso agli atti

15.1 Il Fondo garantisce l'accesso agli atti, alle informazioni e agli allegati relativi al piano formativo oggetto della presente Convenzione garantendo il diritto alla riservatezza di cui all'articolo precedente e, comunque, nel rispetto di quanto prescritto in tema di accesso agli atti dal Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo del Fondo.

15.2 Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina vigente in materia di accesso agli atti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16 – Legge applicabile e Foro competente

16.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

16.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle direttive comunitarie, alle leggi statali e regionali, ai regolamenti e ad ogni normativa vigente in materia di Formazione Professionale regionale, nazionale e comunitaria, nonché allo Statuto e ai Regolamenti di Foncoop.

16.3 Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dalle attività oggetto della presente Convenzione o dalle operazioni effettuate in esecuzione della medesima sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

Art. 17 – Informazioni e Comunicazioni

17.1 Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo alla presente Convenzione vanno effettuate a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento al domicilio eletto delle Parti ovvero a mezzo PEC agli indirizzi di cui al comma successivo.

17.2 Agli effetti della presente Convenzione Foncoop elegge il proprio domicilio presso la sede legale in _____, (indirizzo PEC: _____); il Soggetto attuatore elegge il proprio domicilio in:

(indirizzo PEC: _____).

17.3 Resta inteso che ogni modifica del domicilio eletto e/o dell'indirizzo PEC dovrà essere formalmente comunicata all'altra parte in tempo utile, restando di contro pienamente efficace e valido quello ivi indicato.

Art. 18 – Trattamento Dati Personali

18.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "Regolamento") Foncoop., in qualità di titolare del trattamento, fornisce qui di seguito al Soggetto attuatore l'informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui alla presente Convenzione.

In particolare, Foncoop. tratterà:

- i. dati anagrafici e di contatto e le immagini di docenti, tutor e discenti del Piano formativo, cittadinanza, titolo di studio ed eventuale assunzione ex L. 68/1999 dei discenti del Piano formativo;
- ii. i dati anagrafici e di contatto delle persone fisiche coinvolte nella realizzazione del Piano formativo;

(di seguito, collettivamente, i "Dati").

I dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- adempimento delle obbligazioni contenute nella presente Convenzione;
- adempimento degli obblighi fiscali e contabili;
- verifica dell'effettiva partecipazione al Piano formativo da parte dei discenti, dei tutor e dei docenti, anche attraverso l'attivazione di webcam, su semplice richiesta in sede di verifica in itinere da parte del soggetto incaricato da Foncoop.

La base giuridica del trattamento è costituita, oltre che dall'art. 6, lett. b) del Regolamento (trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), dall'art. 6, lett. a) del Regolamento (consenso dell'interessato). Il Soggetto attuatore, a sua volta, si obbliga a rendere idonea informativa sul trattamento dei Dati effettuato da Foncoop. agli interessati, raccogliendo espresso e specifico consenso dei discenti, dei tutor e dei docenti al trattamento temporaneo delle immagini in sede di verifica in itinere da parte di Foncoop.

Le immagini non verranno conservate da Foncoop. né trasferite a terzi soggetti e non verranno utilizzate per finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate.

Con l'eccezione delle immagini, i Dati:

- potranno essere comunicati (i) a soggetti pubblici e privati con riferimento alle finalità sopra indicate nonché in base agli obblighi previsti dalla legge; (ii) a enti e soggetti terzi, quali, per esempio, banche, istituti di credito, consulenti legali e revisori contabili; (iii) a soggetti nominati da Foncoop. quali Responsabili dei trattamenti per finalità strettamente legate all'esecuzione e gestione della Convenzione. Fermo restando l'obbligo di Foncoop. di comunicare i Dati all'Autorità Giudiziaria a seguito di specifica richiesta al riguardo.
- verranno conservati da Foncoop. per dare attuazione al Piano formativo per non oltre 10 (dieci) anni dalla conclusione delle attività oggetto della presente Convenzione.

18.2. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento rivolgendosi al Titolare del Trattamento ed indirizzando la richiesta al seguente indirizzo email: privacy@Foncoop.coop.

18.3. Il trattamento dei Dati è necessario per dare corretta esecuzione a quanto previsto nella Convenzione e agli obblighi di legge cui Foncoop. è sottoposta e non necessita, quindi, di consenso (ad eccezione di quanto sopra previsto con riferimento alle immagini riprese dalle webcam).

18.4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore si obbliga a rendere idonea informativa agli interessati circa il trattamento dei Dati da parte di Foncoop. e a raccogliere il consenso espresso di questi ultimi con riferimento al solo trattamento temporaneo delle immagini, come sopra specificato.

Art. 19 – Spese

19.1 Le spese e gli oneri per la registrazione della presente Convenzione saranno a carico del Soggetto attuatore.

Roma, _____

Foncoop

Soggetto attuatore

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:

- articolo_2 Oggetto;
- articolo_3 Avvio dell'attività e durata del piano;
- articolo_4 Importo del contributo;
- articolo_5 Modalità di erogazione del contributo;
- articolo_6 Obblighi del Soggetto attuatore;
- articolo_9 Responsabilità;
- articolo_10 Divieto di cessione;

- articolo_11 Modifica della Convenzione;
- articolo_12 Penali, recesso e risoluzione della Convenzione;
- articolo_13 Decadenza e revoca del contributo;
- articolo_16 Legge applicabile e Foro competente;
- articolo_19 Spese.

Foncoop

Per accettazione
Soggetto attuatore

Appendice 1 alla Convenzione del piano protocollo

Denominazione	Codice Fiscale	CUP	COR	Importo
.....				€ 00